



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale
Area Armi ed Esplosivi

557/PAS.8121-10100A(1)3

Roma 31 maggio 2006

Rif. Cat. 6C/Div. P.A.S. del 25 maggio 2006

Oggetto: Richieste di licenza di porto di pistola per difesa personale. Quesito.

P. Pistole polimerici

AL SIG QUESTORE DI

BOLOGNA

e, per conoscenza,

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI
GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO S E D E

In relazione al quesito posto con la nota in riferimento, che per la Direzione Centrale si unisce in copia, si rappresenta quanto segue.

La facoltà di portare armi per difesa personale è concessa dal Prefetto, ai sensi dell'art. 42 del T.U.L.P.S., in presenza dei requisiti previsti dalla legge ed in assenza di motivi ostativi, solo laddove il richiedente possa dimostrare l'effettivo bisogno di girare armato.

Per quanto riguarda il personale in servizio nelle Forze di Polizia, in presenza di richiesta di licenza di porto d'armi per difesa personale, si deve tener necessariamente conto del fatto che essi sono già autorizzati a portare la pistola d'ordinanza, anche per esigenze di difesa personale.

In proposito si sottolineano due distinte pronunce del Consiglio di Stato (parere 121/99 e 1705/02) che, in assenza di particolari situazioni di pericolo, ha ritenuto legittimi i dinieghi alle istanze in parola.

Tuttavia, in presenza di motivazioni plausibili, in considerazione dell'oggettiva difficoltà di occultamento della pistola in dotazione individuale agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato (Beretta serie 92) e, quindi, della possibilità di portarla sempre al seguito, specie nei mesi estivi, non può escludersi in maniera assoluta la possibilità di rilascio della licenza in parola.

1
1
1



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Ovviamente, la necessità di andare armato deve discendere da un reale e concreto pericolo per l'incolumità dell'operatore, determinato da ragioni particolari che ne abbiano aumentato l'esposizione al rischio in misura superiore alla media, anche fuori dal servizio, sottolineando, peraltro, il divieto di cui all'art. 77 della legge n. 121 del 1981.

La sussistenza della predetta motivazione dovrà essere desumibile da fatti oggettivi, asseverati da apposita dichiarazione del Dirigente o Comandante dell'Ufficio in cui l'interessato dipende, sentito, eventualmente, quello dell'Ufficio presso il quale il dipendente ha operato.

Fuori da tali casi particolari, non si può ritenere motivazione sufficiente il solo fatto di prestare servizio nelle Forze di Polizia.

Qualora si proceda al rilascio delle licenze in parola, in presenza dei requisiti di cui sopra, esse ricadrebbero tra quelle per le quali è consentito il regime di esenzione dal pagamento delle tasse di CC.GG., ai sensi del D.M. 371 del 24 marzo 1994.

IL DIRETTORE
L'Ufficio per L'Amministrazione Generale
(CAZZELLA)